



COMUNE DI ROCCABRUNA

Provincia di Cuneo

Ordinanza n. 11/2026

Addì, 13/7/2026

OGGETTO: DIVIETO ACCENSIONE FUOCHI, LANCIO FUOCHI D'ARTIFICIO, SPARO DI PETARDI, SCOPPIO DI MORTARETTI, RAZZI ED ALTRI ARTIFICI PIROTECNICI, LANCIO/ABBANDONO DI MOZZICONI DI SIGARETTE E/O DI QUALSIASI OGGETTO POTENZIALMENTE ATTO A PROVOCARE COMBUSTIONI ED INCENDI.

IL SINDACO

CONSIDERATO che:

- sussistono condizioni meteo-climatiche particolarmente critiche in quanto altamente predisponenti il rischio di massima pericolosità per incendi boschivi e propagazione degli stessi;
- La situazione è aggravata dalla presenza, nei giorni scorsi e attuali, di numerosi incendi sia a livello provinciale che regionale;
- L'innesco e la propagazione di incendi sta comportando e comporterebbe un ulteriore ingente e non quantificabile prelievo di acqua, per lo spegnimento degli stessi, da parte delle forze operative preposte, e questo in un periodo di evidente siccità;

VISTA la DD 1300/A1821A/2026 emessa dalla Regione Piemonte in data 5/7/2026 con la quale si è dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte a partire dal giorno 08/07/2026;

VISTO la L.R. n. 15/2018, art. 10 co. 7 che dichiara "Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi dell'art. 4 lett. b):

"Sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall'articolo 3 della L.R. 4/2009, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;

Verificato che tali condotte incidono negativamente sulla sicurezza e sulla salubrità in genere dell'ambiente urbano;

Atteso che l'Amministrazione comunale è particolarmente attenta al problema ed intende adottare le precauzioni necessarie ad assicurare l'incolumità e la sicurezza pubblica garantendo che le manifestazioni, programmate e spontanee, si svolgano nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale;

Posto che l'Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e realisticamente non esaustivo il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale ed alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle implicazioni e delle conseguenze che tali comportamenti possono avere per la sicurezza sua e degli altri;

Visti:

- Il T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 ed in particolare gli articoli dal 46 al 57 in materia di materiale esplodente;
- Il R.D. 06.05.1940 e s.m.i.;
- La legge n. 689 del 24/11/1981 e successive integrazioni e modificazioni;
- L'ordinanza sindacale n. 23/2021 "Piano d'intervento operativo per il miglioramento della qualità dell'aria: misure strutturali e temporanee di limitazione delle emissioni:";
- La legge 241/90 che consente di pubblicare all'Albo Pretorio provvedimenti diretti alla generalità dei destinatari che sono indeterminati a priori;

- L'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

VERIFICATA la necessità di assicurare la massima tutela e prevenzione dal rischio di incendi;

Considerata pertanto l'opportunità di regolamentare l'accensione fuochi, lancio fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici, lancio/abbandono di mozziconi di sigarette e/o di qualsiasi oggetto potenzialmente atto a provocare combustioni ed incendi per tutto il periodo interessato dallo stato di massima pericolosità per incendi boschivi, emanato dalla Regione Piemonte, al fine di contenere e prevenire le situazioni di pericolo e danno alle persone, agli animali e alle cose, per prevenire anche le situazioni di allarme nei cittadini, anche al fine di dissuadere, vietare e reprimere tali comportamenti lesivi della sicurezza urbana;

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Con decorrenza immediata, su tutto il territorio comunale, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché in luogo privato laddove possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici sui luoghi pubblici, sono vietati: ACCENSIONE FUOCHI, LANCIO FUOCHI D'ARTIFICIO, SPARO DI PETARDI, SCOPPIO DI MORTARETTI, RAZZI ED ALTRI ARTIFICI PIROTECNICI, LANCIO/ABBANDONO DI MOZZICONI DI SIGARETTE E/O DI QUALSIASI OGGETTO POTENZIALMENTE ATTO A PROVOCARE COMBUSTIONI ED INCENDI.

AVVERTE CHE

Le disposizioni della presente ordinanza saranno valide e vigenti fino al cambiamento delle attuali condizioni climatiche e comunque sino alla formale revoca dello stato di massima pericolosità per incendi boschivi da parte della Regione Piemonte.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e divieti di cui alla presente ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.

INFORMA CHE

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale - TAR PIEMONTE – nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune (D. Lgs. 104/2010 e ss.mm.ii.), ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni dalla data stessa (DPR n. 1199 del 24/11/1971 e successive modificazioni).

DISPONE

Che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso la pubblicazione all'albo pretorio ed inserita sul sito internet del Comune di Roccabruna.

Che la presente ordinanza venga inviata a:

Stazione Carabinieri di Dronero

Stazione Carabinieri Forestali di Dronero

Alla Prefettura di Cuneo – Ufficio Territoriale del Governo

Ai vigili del Fuoco di Cuneo

DEMANDA

Alle forze dell'ordine, di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza e di applicare le sanzioni ivi previste, fatto salvo il rapporto all'autorità giudiziaria nel caso il fatto costituisca reato.

IL SINDACO
Livio ACCHIARDI
(Firmato digitalmente)